



CITTÀ DI MARCIANISE

PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 22 DEL 13-07-2018

Oggetto: Prevenzione incendi- campagna A.I.B. 2018.

IL SINDACO

Atteso che con Decreto della Giunta Regionale della Campania, n. 156 del 19.06.2018, è stato reso noto lo “stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio della Regione Campania dal **15 giugno al 30 settembre 2018;**

Considerato che nella stagione estiva sono frequenti gli incendi con gravi danni al patrimonio forestale e al paesaggio;

Valutato che i danni derivanti dai fuochi sono spesso di rilevante entità sotto il profilo economico, ma anche nei riguardi dell’ecosistema e quindi degli animali e vegetali che lo costituiscono;

Constatato che tali incendi rappresentano un grave problema per la pubblica incolumità;

Ritenuto necessario vietare l’accensione di fuochi nei boschi e sottoboschi, nelle strade e nei sentieri, nonché l’abbandono in detti luoghi di mozziconi di sigaretta accesi;

Visto:

la Legge n. 353/2000 “ Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

il D.Lgs. n. 152/2006;

il R.D. 773/1931 (TULPS);

il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

il D.Lgs. N. 285/92 e ss.mm.ii;

il D.Lgs. n. 267/2000(TUEL), con particolare riguardo all’art. 54 in materia di Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;

Visto, altresì, il D.L. 91/2014, art. 14, comma 8 lettera b), convertito nella Legge n. 116 del 11 agosto 2014, che tra l’altro riporta:....**nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli è sempre vietata...**

VIETA

dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino al **30 settembre 2018**, stabilito di “**grave pericolosità a rischio incendio boschivo**”, salvo diverse disposizioni da emanare con apposita ordinanza sindacale, in prossimità di boschi, terreni cespugliati e/o agrari, ricadenti sul territorio comunale, nel centro abitato o nelle immediate vicinanze:

- di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici, etc che provocano faville;
- di usare motori, fornelli inceneritori che producano faville o brace;
- di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco incendio;
- di far brillare mine;
- di abbandonare o gettare, anche da veicoli in transito, mozziconi accesi;
- di compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di innesco e di propagazione incendio.

ORDINA

che tutti i residui provenienti dai lavori di pulitura dovranno essere immediatamente allontanati dal letto di caduta e depositati, ove non è possibile distruggerli all'interno della proprietà, a distanza di sicurezza non inferiore a metri cento dalla vegetazione circostante, e/o dal ciglio della scarpata e/o dal ciglio di strade.

I residui di pulitura delle coltivazioni agricole e forestali derivanti da sfalci, potature o ripuliture non possono assolutamente essere bruciati in virtù dell'art. 256-bis comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

I proprietari, gli inquilini e tutti coloro che a qualsiasi titolo abbiano l'uso di fondi agricoli o boschivi e non ricadenti nel territorio comunale, dovranno adottare tutte le misure precauzionali suggerite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché dalle consuetudini locali e dalla esperienza personale, al fine di evitare ogni innesco e/o propagazione di incendio.

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra da rami, sterpaglia, foglie, etc. di larghezza non inferiore a m. 10.00.

Nelle giornate ventose caratterizzate da temperature elevate, la vigilanza dovrà essere intensificata.

AVVERTE

che nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio durante il periodo indicato e fino al **30 settembre**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore a Euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353/2000 e ss.mm.ii.; a carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Per le violazioni di cui alla presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 29 del D.Lgs. n. 285/92 e ss.mm.ii. che prevede l'importo di un minimo di euro 168,00 ed un massimo di euro 674,00, salvo quant'altro previsto dalla Legge 353/2000 in materia penale.

RICORDA

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi e nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata a: Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco- tel. 115; Comando Carabinieri Forestale; Comando dei Carabinieri- tel.112; Polizia di Stato- tel. 113; Comando di Polizia Municipale- tel. 0823/635201; Gruppo Volontari di Protezione Civile- tel. 0823/635275 e 0823/635260.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

Gli Organi di Polizia saranno incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento verrà trasmesso alla Prefettura di Caserta, alla Regione Campania Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, al Commissariato di P.S. di Marcianise, alla Compagnia dei Carabinieri di Marcianise, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Marcianise e al locale Comando di Polizia Municipale di Marcianise, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta e al Gruppo Volontari di Protezione Civile di Marcianise.

AVVISA

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, in alternativa, al TAR della Campania entro 60 giorni dall'entrata in vigore oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

Dalla Casa Comunale, 13-07-2018

IL SINDACO
F.to Velardi Antonello

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19-07-2018 al 03-08-2018

Marcianise 19-07-2018

IL RESPONSABILE
F.to Tartaglione Raffaele

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne